

□ **Interrogazione n. 194**

*presentata in data 24 maggio 2016*

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

**“Assunzioni Aree Vaste, ex art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/92, anno 2016”**

a risposta orale

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 502/1992, all'articolo 15-septies, consente di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico;

Rilevato che:

- il Decreto legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 all'articolo 9, comma 28 prevede anche per gli Enti del Servizio sanitario nazionale la necessità di osservare, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, il limite della riduzione del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009;

- la Corte costituzionale, con sentenza n. 173/2012, con riferimento all'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ha ribadito il valore generale degli obiettivi prefissati dalla norma, precisando che la disposizione “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato”;

Considerato che:

- la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015) all'articolo 1, comma 219 introduce una disposizione che mira a congelare, nei fatti, la capacità assunzionale della P.A. in attesa della conclusione dei processi di riorganizzazione amministrativa, conseguenti alla piena entrata a regime della legge n. 56/2014 di riordino delle funzioni delle province, e più di recente, della riforma della pubblica amministrazione contenuta nel d.lgs. n. 124/2015;

- al comma 219 della legge n. 208/2015 la disciplina sembrerebbe estendersi anche agli Enti del Servizio Sanitario per il fatto che il suddetto comma nell'affermare l'indisponibilità dei posti dirigenziali per le amministrazioni pubbliche richiama, per ciò che concerne l'ambito soggettivo, quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; mentre con riferimento all'ambito oggettivo la norma si riferisce ad incarichi dirigenziali senza distinzione tra tempo determinato ed indeterminato;

- al successivo comma 224 della medesima legge, si individua il personale escluso dall'applicazione del comma 219 e tra questo non sono i citati i dirigenti amministrativi delle Aziende sanitarie, con la conseguenza che proprio dall'interpretazione letterale si ritiene che detta normativa sia applicabile a tali Enti;

Visto che:

- negli ultimi anni, la stringente normativa in materia di turn-over, ha creato numerose difficoltà operative alle strutture sanitarie per l'erogazione di adeguati servizi, per insufficienza del numero di personale sanitario necessario al reale fabbisogno;

**INTERROGA**

il Presidente della Giunta per sapere:

- 1) se l'Asur nell'anno 2015 e 2016, ha applicato e rispettato quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
- 2) quanti incarichi ex articolo 15-septies del d.lgs. n. 502/1992 sono attualmente in essere presso l'Area Vasta 1, AV2, AV3, AV4, AV5 e con quali atti sono stati conferiti;
- 3) se e quanti incarichi dirigenziali ex art. 15-septies, intende conferire nelle suddette aree vaste della Regione Marche nell'anno 2016;
- 4) a quanto ammonta la spesa complessiva per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, distinta per ciascuna area vasta, con particolare riferimento all'anno 2009;
- 5) a quanto ammonta, per l'attuale anno 2016, la spesa complessiva, distinta per ciascuna area vasta, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 6) se l'Asur Marche attua la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 219 della legge di stabilità anno 2016, con l'indisponibilità dei posti dirigenziali sia tempo indeterminato che determinato;
- 7) se ritiene prioritario, prima di procedere ad assunzioni dirigenziali, provvedere nei limiti normativi previsti, ad assunzioni del personale sanitario.